

COMUNE DI VILLA D'ADDA
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO SULLA
STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE DENOMINATA "VIA PER TASSODINE"

INDICE

Art. 1 Ambito di applicazione	1
Art. 2 Soggetto gestore	1
Art. 3 Chiusura con cartello	2
Art. 4 Chiusura con barriera	2
Art. 5 Obblighi particolari	2
Art. 6 Pubblico transito	2
Art. 7 Domanda di autorizzazione al transito	2
Art. 8 Rilascio dell'autorizzazione al transito	4
Art. 9 Registro permessi	4
Art. 10 Mezzi autorizzati al transito	4
Art. 11 Limiti di transito	4
Art. 12 Deroghe ai limiti di persone e peso trasportati	4
Art. 13 Esenzioni ai limiti di transito	5
Art. 14 Sanzioni	5
Art. 15 Periodo di validità delle autorizzazioni	5
Art. 16 Polizza fideiussoria	5
Art. 17 Vigilanza	6
Art. 18 Danni	6
Art. 19 Manutenzione	6
Art. 20 Convenzione	6
Art. 21 Giornata delle strade	6
Art. 22 Controlli	6

Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo della strada agro-silvo-pastorale denominata VIA PER TASSODINE appartenente alla II classe di transitabilità e che collega la località TASSODINE posta a quota m. 520,00 s.l.m. e la VIA LA CÀ posta a quota mt. 380,00 s.l.m. nel Comune di Villa d'Adda.

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica in adempimento all'art. 21 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27.

L'accesso e l'utilizzo delle strade private di pubblica utilità dovranno essere oggetto di una specifica convenzione tra la Proprietà e l'Amministrazione o gli Enti interessati.

Art. 2 Soggetto gestore

Soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale è l'Amministrazione Comunale.

Art. 3 Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4 Chiusura con barriera

La strada agro-silvo-pastorale deve essere chiusa con idonea barriera azionata elettricamente ed idoneamente segnalata.

Art. 5 Obblighi particolari

Il titolare del permesso ha l'obbligo:

- di richiudere la barriera dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri autoveicoli non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi e/o il comando elettrico con il divieto di riproduzione degli stessi e di loro cessione a persone non autorizzate;
- di restituire la chiave e/o il comando elettrico alla scadenza dell'autorizzazione di transito.

Art. 6 Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente disciplina del Codice della Strada.

Art. 7 Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata all'Amministrazione Comunale – servizio di polizia locale.

Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art. 8, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

Art. 8 Rilascio dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione viene rilasciata dall'Amministrazione Comunale entro 7 giorni dalla presentazione della domanda e qualora sussistano i requisiti necessari, su apposito modello conforme all'allegato, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli. Detto permesso autorizzerà una sola persona alla conduzione di uno solo dei mezzi autorizzati, e sullo stesso andranno indicati:

- a) l'intestatario del permesso;
- b) eventuali altre persone diverse dall'intestatario, fino a un massimo di due, purché legati all'intestatario da uno dei seguenti vincoli di parentela:
 - ascendente/discendente di primo grado
 - collaterale di primo grado (coniuge);
- c) l'elenco dei mezzi motorizzati di proprietà dell'intestatario e delle eventuali persone di cui al sopracitato punto b) con l'indicazione del numero di targa, marca e modello.

Il permesso abilita uno dei soggetti come sopra evidenziati (intestatario o altra eventuale persona di cui al punto b) alla guida di uno solo dei mezzi elencati sul permesso. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche

eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento, sino ad un massimo di tre persone compreso il conducente, fatte salve le deroghe previste al successivo art. 13.

L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento un permesso specifico, da rilasciare a un solo soggetto diverso da quello indicato sullo stesso, per un solo mezzo, in considerazione di esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari, indicando anche il periodo di validità di detto permesso specifico.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

- A1) proprietari o affittuari di civili abitazioni e ivi residenti;
- A2) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
- A3) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
- B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;
- B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;
- B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate;
- B4) soggetti privati residenti che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi e tartufi debitamente documentate e autorizzate¹;
- B5) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;
- C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;
- C2) esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);
- D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purché debitamente documentate;
- D2) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art.1 del R.D. 30/12/23 n° 3267 (Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque).
- E1) esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche.
- E2) esigenze connesse alla fruizione del territorio da parte di persone disabili

Art. 9 Registro permessi

L'Amministrazione Comunale provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

Art. 10 Mezzi autorizzati al transito

Sulla strada potranno circolare soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada") e con l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile (legge n. 990 del 24/12/1969).

Art. 11 Limiti di transito

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 20 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

per quanto riguarda l'accesso alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

Classe di transitabilità	Fattore di transitabilità		Largh. minima (m)	Pendenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	Massima		
					F. naturale	F. stabilizzato	
I	Autocarri	150	3,5 ⁺	<10	12	16	8
II	Trattori con rimorchio	90	2,5 ⁺	<12	14	20	6
III	Piccoli automezzi	50	2,0	<14	16	25	5
IV	Piccoli automezzi	35	1,8	>14	>16	>25	<5

Art. 12 Deroghe ai limiti di persone e peso trasportati

In casi specifici debitamente motivati l'Amministrazione Comunale potrà autorizzare il trasporto di un numero superiore di persone e di un peso eccedenti rispetto a quanto previsto dai precedenti artt. 8-11-12.

In particolare nel caso di una deroga ai limiti di peso relativamente alle categorie di utenza A1, A2, A3 e C1 di cui al precedente art. 8, l'Amministrazione Comunale potrà prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria, come da successivo art. 16.

Art. 13 Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Bergamo, nonché del Comune interessato e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;

- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Locale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).

Art. 14 Sanzioni

Chiunque acceda senza permesso su detta strada agro-silvo-pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 6 della Legge 30/04/92 n. 285 e s.m.i. e relativo regolamento di attuazione.

L'Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

Tra le infrazioni sono incluse la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati e il transito in presenza di ordinanza di chiusura.

In caso di distruzioni o danneggiamenti, verrà intimato al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose danneggiate; in caso di inottemperanza, i lavori di remissione sono eseguiti dal Comune con oneri a carico del trasgressore.

Art. 15 Periodo di validità delle autorizzazioni

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare (tranne per la categoria A1 - validità 5 anni salvo trasferimento della residenza).

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A2, A3 e B il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 anno;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 il permesso di transito può avere validità pari alla durata dei lavori fino ad 6 mesi eventualmente rinnovabile;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C2 il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 mese eventualmente rinnovabile
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D ed E il permesso di transito deve avere validità giornaliera;

Nel caso specifico della categoria d'utenza C1 (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori.

Art. 16 Polizza fideiussoria

L'Amministrazione Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione potrà richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto C1 dell'art. 8), la sottoscrizione di una polizza fideiussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 17 Vigilanza

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Locale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 18 Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

Art. 19 Manutenzione

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico dell'Amministrazione Comunale.

A tale scopo verrà istituito un apposito capitolo di bilancio vincolato a questa destinazione.

L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato sarà annualmente stabilito dall'Amministrazione Comunale in base a una relazione previsionale di spesa e di manutenzione, eventualmente aggiornata nel corso dell'anno.

Sulla base di detta relazione la Giunta comunale determinerà, periodicamente, l'importo che ciascuna categoria di richiedenti dovrà versare.

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a titolo gratuito per la categoria d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A1 ed E2.

Art. 20 Convenzione

Gli eventuali importi relativi alle categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A2, A3, B3, potranno essere commutati, tramite stipula di una convenzione o altro atto tra le parti, in un corrispondente numero di giornate lavorative di manutenzione da svolgere sulla strada in questione ovvero lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sulla medesima.

Art. 21 Giornata delle strade

Sono istituite a partire dal corrente anno la "GIORNATA DELLE STRADE", da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.

Art. 22 Controlli

L'Amministrazione Comunale proprietaria della strada agro-silvo-pastorale effettuerà le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Quanto sopra con particolare riferimento agli artt. 12 e 16.